



CONFINDUSTRIA

Commissione Giustizia
Senato della Repubblica

Correttivo Riforma
Fallimentare

luglio 2020

Audizione Parlamentare



CONFINDUSTRIA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”*

A.G. 175

A cura di:
Antonio Matonti

Direttore Area Affari Legislativi

Con il presente documento, Confindustria intende condividere alcune riflessioni sullo *Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»* (di seguito: lo Schema).

In via preliminare osserviamo che, entro il 17 luglio 2021, gli Stati membri sono chiamati a recepire la Direttiva **n. 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 - direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza** (di seguito, la Direttiva).

Con il **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.lgs. n. 14/2019), che in virtù della recente decretazione d'urgenza entrerà in vigore il 1° settembre 2021 (art. 5, DL n. 23/2020, cd. DL *Liquidità*), il legislatore italiano ha già innovato il quadro di riferimento ispirandosi a obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal legislatore comunitario, *in primis* l'emersione anticipata della crisi e il favore per la continuità aziendale.

Tuttavia, le differenze non mancano. Pertanto, lo Schema e gli eventuali successivi interventi dovrebbero creare le premesse per un corretto e fluido recepimento della Direttiva: pertanto, le proposte di Confindustria si muovono anche in questa direzione.

Inoltre, non si può prescindere oggi dalla grave crisi economico-finanziaria che il nostro Paese sta attraversando e che ha comportato recenti modifiche anche alle norme concorsuali per tener conto delle difficoltà per le imprese legate alla pandemia, così come non si può escludere che si renderanno necessari ulteriori interventi in tal senso.

Tuttavia, la contingenza non deve rappresentare l'occasione per un arretramento rispetto ai passi che la disciplina concorsuale ha fatto, in particolare con il Codice, verso un maggiore contemperamento tra l'esigenza della continuità aziendale e le ragioni di tutela dei creditori.

A questo proposito, occorre tenere in debita considerazione che qualunque soluzione che rechi forme di protezione rafforzata per i debitori ha un riflesso sulla filiera dei pagamenti, con il rischio di generare un effetto domino sull'intero sistema produttivo. Infatti, i creditori, parte dei quali al momento ancora solidi, a fronte di mancati o ritardati pagamenti, rischiano di trovarsi a loro volta avvitati nella crisi.

Pertanto, in termini di metodo, occorrerebbe tenere separati il canale normativo dei correttivi al Codice, attraverso cui dovrebbero passare modifiche di carattere strutturale alla disciplina concorsuale, da quello della decretazione d'urgenza, cui affidare le modifiche dettate dalla situazione emergenziale e che dovrebbero caratterizzarsi, in ogni caso, per una portata temporalmente limitata. In termini di merito, le prossime soluzioni andranno valutate con molta prudenza, alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico e degli effetti prodotti dagli interventi di sostegno finanziario alle imprese in difficoltà.

Tanto premesso, le considerazioni che seguono riguardano quattro temi di prioritario interesse: procedure di allerta e composizione assistita della crisi; concordato preventivo; coordinamento con la disciplina giuslavoristica; specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale.

PROCEDURA DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Riguardo a questo nuovo istituto, si enucleano alcuni profili di delicatezza, commentati seguendo l'ordine dell'articolato.

Ruolo dei creditori pubblici qualificati e del pubblico ministero

Mentre in sede comunitaria gli strumenti di allerta sono stati concepiti come meccanismi di informazione e assistenza, attivabili volontariamente dall'imprenditore (cd. *early warning*), a livello nazionale, con il Codice, essi si sono tradotti in un'articolata procedura basata su specifici obblighi organizzativi e di segnalazione.

Tale differenza si coglie appieno confrontando le misure dedicate ai **creditori pubblici qualificati**.

Infatti, la Direttiva si limita a predisporre meccanismi di segnalazione al debitore degli andamenti negativi, da parte di terzi in possesso di informazioni rilevanti come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale; meccanismi la cui istituzione viene sollecitata mediante incentivi a norma del diritto nazionale (art. 3, par. 2, let. c). Parimenti generica è la previsione dell'istituzione di meccanismi di allerta per i casi in cui il debitore non abbia assolto a determinati obblighi (art. 3, par. 2, let. a), rispetto ai quali il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali è previsto a titolo esemplificativo e non prescrittivo (*considerando 22*).

Ai sensi del Codice, invece, a fronte del superamento di determinate soglie di indebitamento, i creditori pubblici qualificati - INPS, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione - sono obbligati ad attivare il meccanismo di segnalazione dapprima nei confronti del debitore e poi, se quest'ultimo non provvede a regolarizzare la propria posizione, al costituendo Organismo di Composizione della Crisi di Impresa (OCRI) (art. 15).

Se, allora, come chiarito in premessa, i decreti correttivi al Codice dovrebbero preparare la strada al recepimento della Direttiva, che ha improntato gli strumenti di allerta alla flessibilità, il ruolo dei creditori pubblici qualificati dovrebbe essere ricalibrato, a maggior ragione se ne vengono considerati i rischi, evidenziati da Confindustria fin dall'inizio e anche in sede parlamentare. Infatti, il pericolo è che, come rilevato dalla Banca d'Italia, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati favoriscano comportamenti "strategici" del debitore, inducendolo a pagare tali creditori, prima ancora di dipendenti e fornitori, unicamente per paralizzare l'avvio della procedura; pericolo che appare sempre più attuale se si considera la grave crisi economico-finanziaria che, a causa dell'emergenza epidemiologica, si è abbattuta sul sistema produttivo.

Peraltro, questa impostazione ha reso fortemente discutibile, a giudizio di Confindustria, la previsione, già contenuta nella legge delega, che ha esteso il **perimetro dei casi di nomina obbligatoria degli organi di controllo interno nelle Srl**. Infatti, una simile estensione poteva giustificarsi solo in assenza della legittimazione alla segnalazione in capo ai creditori pubblici, perché solo in tale circostanza l'allerta avrebbe fatto perno sui presidi endosocietari e sarebbe stato ragionevole ipotizzarne una qualche forma di rafforzamento.

Inoltre, la declinazione normativa di questa estensione non è stata modellata secondo il principio di proporzionalità e, di conseguenza, abbiamo assistito a successivi interventi correttivi - riguardo sia alle soglie quantitative rilevanti, sia all'entrata in vigore - che, da un lato si sono resi

necessari, dall'altro però hanno ingenerato incertezza applicativa. L'incertezza è ora acuita dalla recente proroga dei termini delle assemblee societarie (art. 106, DL n. 18/2020), per cui il tema meriterebbe una complessiva riconsiderazione.

Altra questione rilevante è quella inerente al ruolo del **pubblico ministero**. Se con riferimento agli strumenti di allerta il legislatore comunitario ha adottato un approccio flessibile, più in generale in tema di ristrutturazione egli ha favorito l'autonomia privata e circoscritto l'intervento dell'autorità giudiziaria agli ambiti di tutela necessari.

Ciò dovrebbe indurre a rimettere in discussione anche il ruolo del PM. Infatti, nel recepire le critiche di coloro che ritenevano gli *step* procedurali dell'allerta privi di una clausola di chiusura, il Codice consente di veicolare a quest'ultimo la segnalazione, a fronte di condotte negligenti del debitore e della sussistenza del suo stato di insolvenza (art. 22). Tuttavia, tale previsione appare discutibile, sia in punto di diritto che in punta di fatto, in quanto rischia di rendere il carattere non giudiziale e confidenziale dell'allerta (art. 4, L. n. 155/2017) una mera petizione di principio e di conferire piuttosto alla stessa un connotato sanzionatorio, talché il debitore non si sentirà supportato ma indagato e non vi coglierà un'opportunità, ma un ulteriore ostacolo al *doing business*, da aggirare e non piuttosto da valorizzare.

Componente amico

Come noto, le procedure di allerta e composizione assistita sono gestite dall'OCRI e il Codice prevede che un componente della terna collegiale costituita in seno allo stesso - cd. *componente amico* - debba essere individuato dal referente, sentito il debitore, nell'ambito dell'elenco trasmesso annualmente all'OCRI dalle associazioni di categoria (art. 17, co. 1, let. c).

L'obiettivo era inserire nelle terne collegiali figure che fossero espressione diretta del mondo imprenditoriale e, in quanto tali, portatori di un bagaglio specifico di conoscenze e competenze. Non solo, ma vi era un importante aspetto psicologico, colto anche dalla Relazione illustrativa del Codice: indurre il debitore a concepire l'OCRI non come un inquisitore, ma come un ente in grado di assisterlo e agevolarlo nella gestione della propria crisi.

Tuttavia, alla luce del dato testuale della norma, questo obiettivo rischia di essere vanificato, in quanto anche il componente amico, come quello designato da tribunale e camera di commercio, dovrebbe essere scelto tra quelli iscritti nel costituendo albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (es. avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro), che devono soddisfare specifici requisiti di professionalità e formazione. Con ciò precludendo a esperti della materia che tuttavia non siano professionisti, come accademici, dipendenti delle strutture associative e anche imprenditori in prima persona, di poter offrire un valore aggiunto al processo.

Nel tentativo di superare questa criticità, rispettando al contempo il dettato della legge delega, lo Schema prevede che il predetto componente venga designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente (art. 3, co. 5, let. a).

La *ratio* è mettere il debitore nella condizione di individuare tre figure di propria fiducia.

Tuttavia, la disposizione pone alcune difficoltà. In particolare, l'associazione di riferimento del debitore sarebbe onerata di un compito difficile da assolvere, perché potrebbe essere chiamata a scegliere tra soggetti che non conosce o, al contrario, che conosce e non incontrano il suo favore. Per non parlare dell'imbarazzante ipotesi in cui sia il debitore, sia alcuni creditori siano imprese associate, con l'associazione che, nello scegliere uno dei tre componenti dell'OCRI, verrebbe a perdere il tratto dell'imparzialità.

Una possibile soluzione alternativa sarebbe prevedere che il componente amico venga individuato dal referente, scegliendo tra tre nominativi indicati dall'associazione, d'intesa con il debitore. Questa formulazione rappresenterebbe un compromesso tra la previsione attuale e quella dello Schema e, dunque, si presenterebbe in linea con la legge delega (art. 4, co. 1, let. b), L. n. 155/2017) che richiede che un componente dell'OCRI venga designato da associazioni di categoria. Tuttavia, essa suscita qualche perplessità sul piano della riservatezza in quanto, secondo alcuni commentatori, l'OCRI dovrebbe rivolgersi unicamente al debitore. Si tratta di un'obiezione comprensibile ma, in questa sede, il rigore procedurale dovrebbe essere temperato da una maggiore flessibilità, tanto più se si considera che il debitore ha nell'associazione di riferimento un naturale interlocutore.

Inoltre, lo Schema non risolve il problema nodale, che è quello dei requisiti soggettivi del componente amico. Infatti, tale componente deve comunque essere un professionista - commercialista o avvocato - che abbia maturato esperienza in almeno tre procedure di concordato o accordi di ristrutturazione (combinato disposto artt. 352 e 356, co. 2, come modificati rispettivamente dagli artt. 36 e 37, co. 1, dello Schema).

Pertanto, si propone di intervenire con maggiore incisività, prevedendo (ad esempio in seno all'articolo 358 del Codice) l'istituzione di una sezione dedicata al componente amico dell'OCRI e aperta a soggetti estranei al circuito delle procedure, ma comunque in possesso di determinate competenze ed esperienze nell'ambito del settore di riferimento del debitore.

Entrata in vigore

Si è visto che gli strumenti di allerta si articolano in obblighi organizzativi e obblighi di segnalazione, volti a intercettare e a gestire per tempo i segnali della crisi, alla luce degli indicatori individuati dal legislatore e degli indici elaborati dal CNDCEC.

Le piccole imprese, che come noto costituiscono oltre il 90% del nostro tessuto produttivo e presentano più frequentemente situazioni di anomalia, non sono pronte a implementare queste novità. Per tali imprese, adottare assetti organizzativi *compliant* con le nuove norme non è un passaggio rapido, perché presuppone un importante cambiamento culturale, nonché l'investimento di ingenti risorse.

Similmente, gli OCRI hanno bisogno di tempo per maturare competenze specifiche e affinare procedure atte ad assicurare speditezza ed efficacia di azione; azione che invece rischierebbe di essere compromessa se già nella prima fase di applicazione fossero ingolfati da un'ondata di segnalazione.

Pertanto, serve una maggiore gradualità per l'entrata in vigore dell'allerta per le piccole imprese.

Nel cogliere questa istanza, lo Schema (art. 41) interviene sull'articolo 389 del Codice, che ne disciplina l'entrata in vigore, per differire di 6 mesi - spostando il termine a metà febbraio 2021 invece che a metà agosto 2020 - le segnalazioni riguardanti le imprese che non superano alcuno dei tre requisiti previsti dallo stesso Codice per la nomina dei sindaci (4 milioni di fatturato, 4 milioni di attivo patrimoniale, 20 dipendenti).

Già nei mesi passati abbiamo osservato che si tratta di una soluzione di compromesso, utile ad offrire a numerose imprese potenzialmente segnalabili più tempo per adeguarsi, ma comunque non ottimale per diverse ragioni.

Anzitutto, essa insiste su parametri quantitativi diversi da quelli comunemente considerati per definire le dimensioni d'impresa al fine di individuare regole semplificate, con ciò contribuendo a rendere il quadro normativo d'insieme sempre più farraginoso.

Nel considerare, poi, tali parametri quantitativi rischia di rendere la proroga poco incisiva. Al riguardo, i dati Cerved di qualche mese fa rilevavano che, applicando gli indici della crisi ai bilanci 2017/8, le società obbligate alla nomina dell'organo di controllo esposte alla segnalazione sono circa 4000, con totale di piccole imprese a rischio che supera le 8000. Numeri destinati a crescere in modo significativo nel 2021, anche per effetto delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. A queste considerazioni se ne aggiunge un'altra imprescindibile: come noto, il cd. DL *Liquidità* (art. 5, DL n. 23/2020) ha differito l'entrata in vigore dell'intero Codice al 1° settembre 2021. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato l'esigenza di evitare che gli obblighi di segnalazione operino in data antecedente all'entrata in vigore del Codice, valutando tra l'altro la possibilità di differire l'operatività di tali obblighi a un momento successivo.

Pertanto, non soltanto s'impone un allineamento formale dell'articolato, ma sarebbe altresì necessario posticipare al 2022 l'entrata in vigore della procedura di allerta, scaglionandola a febbraio 2022 per le medie imprese e ad agosto 2022 per le piccole, utilizzando a questo scopo la comune definizione delle dimensioni di impresa (Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita con DM MISE 18 maggio 2005).

Infatti, l'istituto dell'allerta risponde al primario obiettivo di consentire l'emersione anticipata della crisi, obiettivo che può essere perseguito in condizioni normali di mercato ma non anche in un contesto economico-finanziario generalizzato, in cui, stando alle prime evidenze, i bilanci del 2020 faranno registrare segnali di pesante criticità per la maggioranza delle imprese.

L'allerta dovrebbe allora entrare in vigore nel 2022, in modo da poter considerare i bilanci del 2021 che saranno stati - almeno in parte - depurati dagli effetti dell'emergenza COVID. In particolare, la prima fase di applicazione dovrebbe riguardare le medie imprese, solitamente più solide e strutturate e, successivamente, le piccole, che necessitano di più tempo per adeguarsi.

CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE INDIRETTA E CONCORDATO MISTO

Con il Codice, a fronte della sostanziale e condivisibile marginalizzazione del concordato liquidatorio, il concordato con continuità aziendale è destinato a diventare la modalità "ordinaria" di utilizzo dello strumento. Tuttavia, alla luce delle distorsioni emerse nella prassi applicativa, si rendono necessari presidi rigorosi a garanzia della serietà anche di queste iniziative concordatarie; presidi che il Codice ha individuato in criteri di tipo occupazionale.

Anzitutto, esso contempla l'ipotesi che la **continuità aziendale** possa essere assicurata anche da un soggetto diverso dal debitore, che subentra nell'attività d'impresa (cd. continuità *indiretta*) (art. 84, co. 2). Sotto il profilo giuslavoristico, le diverse forme di subentro individuate dalla norma ricadono nella fattispecie del trasferimento d'azienda (cui troverà applicazione l'art. 47 della L. n. 428/1990, come modificato dall'art. 368, co. 4). Pertanto, anche in regime di continuità indiretta, il rapporto dei lavoratori impiegati al tempo del trasferimento continuerà con l'impresa subentrante.

Al riguardo, il Codice richiede il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

Se nella logica di assicurare la continuità aziendale, il presidio del mantenimento di una percentuale qualificata di lavoratori può ritenersi comprensibile, l'estensione della garanzia occupazionale fino a richiedere l'eventuale "riassunzione" di lavoratori precedentemente licenziati - nel pieno rispetto delle regole - appare sproporzionata.

Infatti, se prima del trasferimento d'azienda, l'impresa cedente aveva ridimensionato legittimamente gli organici, evidentemente la crisi aziendale stava impattando anche sui livelli occupazionali, tanto da rendere necessario un intervento di riduzione dei costi del personale. Inoltre, nel procedere alle eventuali riassunzioni, l'impresa cessionaria dovrebbe operare una complessa e delicata scelta gestionale di "selezione" tra i lavoratori che potrebbero vantare tale diritto, con l'elevata probabilità di un contenzioso giudiziario promosso dagli esclusi.

Pertanto, si propone di eliminare l'obbligo alla riassunzione (attraverso l'art. 13, co. 1, let. a) dello Schema), pena provocare l'effetto di scoraggiare, invece che di favorire, le iniziative di subentro nell'attività d'impresa in crisi.

Il Codice contempla poi la figura del **concordato misto** - fattispecie nella quale il piano prevede sia la continuazione dell'attività, sia la liquidazione dei beni non funzionali alla stessa - richiedendo che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità (art. 84, co. 3). Un'interpretazione letterale di una simile previsione potrebbe indurre a una mera comparazione dei flussi di cassa percepibili dalla liquidazione dei beni non funzionali e quelli ricavabili dalla continuità aziendale. Tuttavia, se così fosse, si rischierebbe di deprimere la funzione del concordato con continuità, che è tale ove consenta di superare la crisi mantenendo l'impresa sul mercato, anche a seguito di dimissioni di cespiti non essenziali.

Si comprende, allora, la *ratio* del criterio secondo cui la prevalenza viene considerata sempre sussistente quando i ricavi attesi per i primi due anni derivano da un'attività aziendale cui sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori impiegati nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. Tuttavia, tale criterio dovrebbe essere circoscritto meglio (attraverso l'art. 13, co. 1, let. b): infatti, il richiamo al requisito occupazionale dovrebbe tradursi non in una presunzione assoluta, ma relativa, facendo leva sul criterio di delega che richiede una "valutazione in concreto del piano". In altre parole, dovrebbe spettare al giudice procedere a una valutazione complessiva per predicare la prevalenza della continuità aziendale, tenendo conto di profili quantitativi ma anche funzionali.

COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEL LAVORO

Il Codice riformula i commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 47 della legge n. 428/1990, prevedendo che, anche nei casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, vigano: *i)* l'obbligo di continuità del rapporto di lavoro con il cessionario; *ii)* l'obbligo di applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione vigente al momento del trasferimento; *iii)* il divieto di licenziamento motivato dal trasferimento d'azienda. È fatta salva la possibilità di stipulare patti in deroga, con contratto collettivo intervenuto nelle more delle consultazioni sindacali (art. 368, co. 4, lett. c) e d).

Ancora una volta, si ritiene utile osservare che, se l'impresa è stata interessata da una procedura liquidatoria, è molto probabile che il suo assetto occupazionale non fosse correttamente dimensionato. Né appare risolutiva la possibilità di patti in deroga, considerato che le organizzazioni sindacali non saranno disposte a intervenire in termini peggiorativi su diritti che ai lavoratori derivano dalla legge. In proposito, è ampiamente significativa la circostanza che l'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE - cui i nuovi commi 5 e 5-*bis* in commento dovrebbero dare attuazione - formuli il principio inverso: nelle procedure liquidatorie, le predette tutele non trovano applicazione, salvo che gli Stati membri non dispongano diversamente.

Del resto, questa è la scelta operata dalla legislazione attuale che, nella consapevolezza dello stato di decozione e, quindi, della mancanza di prospettive future dell'impresa cedente, favorisce il subentro della cessionaria senza però onerarla dell'acquisizione dell'intero assetto occupazionale, ma solo nei limiti individuati nell'accordo raggiunto in seno alle trattative sindacali. La bontà di tale scelta legislativa è confermata dall'esperienza applicativa di questi anni, nei quali, grazie ad accordi sindacali che hanno ridimensionato in modo equilibrato i livelli occupazionali a carico dell'impresa subentrante, è stato possibile salvaguardare un numero significativo dei rapporti di lavoro.

Pertanto, si propone di estendere la disciplina prevista dal nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 47 per la procedura di amministrazione straordinaria anche alle altre procedure liquidatorie ivi contemplate, pena finire ancora una volta con lo scoraggiare importanti operazioni di subentro.

SPECIALIZZAZIONE DEI GIUDICI ADDETTI ALLA MATERIA CONCURSUALE

Infine, alcune considerazioni su un profilo di rilevante impatto sistematico.

La decretazione d'urgenza degli ultimi mesi ha introdotto - tra le altre - misure straordinarie di diritto societario (es. sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e riduzione del capitale sociale) e concorsuale (es. proroga dei termini nell'ambito di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione e improcedibilità delle istanze di fallimento), che stanno consentendo di tamponare, almeno in parte, gli effetti della pesante crisi economico-finanziaria in atto.

Tuttavia, si tratta di misure di carattere temporaneo, esaurite le quali è altamente probabile che assisteremo a un rilevante incremento delle procedure concorsuali. E ciò senza che i tribunali, già gravati da importanti carichi di lavoro, dispongano della dotazione di risorse necessarie, non solo in termini numerici, ma spesso anche di competenze.

La risposta al problema era stata offerta dalla legge delega, che aveva previsto alcuni principi generali diretti ad assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza (art. 2, co. 1, let. n).

In attuazione della delega, nelle prime bozze del decreto attuativo veniva prevista l'istituzione presso i tribunali e le corti di appello nonché presso la Corte di cassazione di sezioni specializzate in materia concorsuale, composte da giudici per i quali venivano prescritti requisiti specifici (specifiche e comprovate competenze in materia concorsuale) e formazione continua (sessioni di formazione professionale organizzate nel settore delle procedure concorsuali).

Tuttavia, tale configurazione delle sezioni specializzate è stata espunta dalla versione finale del Codice, che ha mantenuto soltanto l'attribuzione alle sezioni specializzate dei tribunali in materia di impresa della competenza sulle procedure relative a imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione.

Durante l'*iter* di approvazione del Codice, la mancata attuazione del principio di specializzazione dei giudici non è passata inosservata in sede di espressione dei pareri parlamentari da parte delle Commissioni competenti: la Commissione Giustizia del Senato, infatti, ha rilevato l'opportunità di *"dare attuazione alla legge delega nella parte in cui richiede l'adozione di norme in tema di specializzazione dei giudici addetti alla materia fallimentare"*.

Peraltro, la stessa Direttiva prescrive formazione adeguata e competenze necessarie per adempiere alle responsabilità dei membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (art. 25, par. 1, let. a), anche al fine di trattare tali procedure in modo efficiente e in tempi rapidi (let. b). Inoltre, essa suggerisce l'istituzione di sezioni specializzate e la nomina di giudici specializzati presso un certo numero di tribunali (*considerando* n. 86).

Pertanto, considerati i recenti interventi normativi emergenziali diretti alla celere definizione e al contenimento dei processi giudiziari pendenti o allo smaltimento dell'arretrato (artt. 255 e 256, DL n. 34/2020, cd. DL *Rilancio*), sarebbe opportuno valutare l'utilizzo delle risorse così stanziare prioritariamente al fine di formare o assumere giudici specializzati per la celere definizione dei procedimenti concorsuali e lo smaltimento del relativo carico pendente. Inoltre, sarebbe opportuno dare attuazione alla previsione della delega, istituendo presso un certo numero di tribunali sezioni specializzate e dedicate a questa materia, così da elevare i livelli di tempestività, prevedibilità e qualità delle decisioni.

In questo senso, il decreto correttivo potrebbe risultare l'appropriata sede di intervento.